

Albo



# COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA

(CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA)

## ORDINANZA SINDACALE

N° 40 DEL - 9 AGO 2022

OGGETTO:	DIVIETO DI VENDITA IN CONTENITORI DI VETRO O LATTINE, ANCHE PER ASPORTO, DI ALCOLICI, SUPERALCOLICI E ALTRE BEVANDE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "CALICI DI STELLE 2022".
----------	--

### IL SINDACO

Premesso che, come da tradizione ormai consolidata, questo Ente, facente parte a pieno titolo del "Club dei Borghi più belli d'Italia" organizza nella giornata del 10 agosto la manifestazione denominata "Calici di Stelle 2022".

Considerato che la suddetta manifestazione rappresenta un evento ormai consolidato teso alla valorizzazione storica, artistica e culturale del territorio ed alla promozione dei prodotti tipici e delle prelibatezze enogastronomiche locali, oltre che rappresentare l'opportunità, per i visitatori, di gustare la filosofia del buon vivere tra atmosfere magiche e paesaggi incontaminati dei castiglionesi.

Dato atto che, con propria ordinanza N. 39 del 9/08/2022 è stato disposto, per la serata del 10 agosto a valere sull' 11 agosto che i titolari dei pubblici esercizi ubicati nelle vie e nelle piazze interessate dall'evento potranno avvalersi della facoltà di posticipare l'orario di chiusura delle proprie attività, fino alle ore 3,00 con le stesse modalità e gli orari di cui sopra, fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti e, in particolare, il rispetto dell'orario previsto dai contratti di lavoro del settore.

Dato atto, altresì, che con la medesima ordinanza è stato ordinato:

- ◆ che le attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande su suolo pubblico ed all'aperto, devono risultare direttamente connesse e compatibili con la tipologia di attività svolta dall'esercizio in sede fissa, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, di polizia urbana e stradale;
- ◆ che gli esercenti le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al precedente punto devono provvedere ad effettuare periodici interventi di pulizia e raccolta di eventuali rifiuti, così da assicurare un decoroso svolgimento della manifestazione nonché, al termine della stessa, a ripristinare lo spazio pubblico nelle condizioni originarie;

### **Atteso che:**

- il Ministero dell'Interno, con circolare n. 555/OP/001991/2017/1 a firma del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, ha posto in evidenza "la necessità di qualificare nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni gli aspetti di safety, quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone e quelli di security, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative";
- nella predetta circolare n. 555/OP/001991/2017/1, tra le misure attinenti alla safety, proprie della organizzazione delle manifestazioni pubbliche, viene indicata "la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità";

### **Rilevato:**

- che le predette attività effettuano, per lo più in occasione di manifestazioni pubbliche e nelle ore serali e notturne, la vendita per asporto di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine le quali vengono poi consumate dagli acquirenti lungo i marciapiedi, le vie e le piazze, contribuendo ad alimentare problemi di ordine e sicurezza pubblica, fenomeni di degrado urbano, disturbo della quiete pubblica, danneggiamenti ed imbrattamenti nonché incidenti con lesioni alle persone;
- che tali modalità di consumo generano il fenomeno dell'abbandono a terra dei contenitori di vetro o di latta delle bevande, sia integri che pericolosamente frantumati, e che ciò costituisce non solo fonte di pericolo per le persone che abitano o transitano in quelle aree, ma contribuisce anche a generare una sensazione di degrado urbano;
- che tale situazione alimenta il disagio e il senso di insicurezza dei cittadini, dei residenti, dei turisti e visitatori, con la conseguenza, inoltre, di una diffusa e generalizzata convinzione di non poter liberamente disporre, in condizioni di sicurezza e di libertà, degli spazi pubblici che dovrebbero essere fruibili da tutti.

### **Ritenuto che:**

- appare, pertanto, necessario proporre una misura di contenimento alla capillare diffusione dell'alcol nelle zone e situazioni a maggior rischio, con l'obiettivo di veder ridotti tutti i fenomeni riconducibili in termini di minaccia alla quiete pubblica nonché alla convivenza civile.
- al momento l'ordinanza non contingibile e urgente sia l'unico strumento idoneo al contrasto di tale specifico fenomeno nelle forme in cui si manifesta nei luoghi del territorio comunale interessati dalla predetta manifestazione;
- l'emanazione di un provvedimento non contingibile e urgente sia idoneo a prevenire e contrastare situazioni di degrado e consenta di fronteggiare comportamenti che possano causare pericoli per i residenti, i turisti e i visitatori che transitano nelle aree ove tali fenomeni maggiormente si concretizzano.

### **Richiamati:**

- l'art. 54 della legge n. 120 del 29/7/2010 a mente del quale "I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza. I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, di cui agli articoli 4, comma

1, lettera d), e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.";

- l'art. 50, comma 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 8 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modifiche con la Legge 18 aprile 2017, n. 48 ai sensi del quale "Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, (...) può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.";

- l' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia.

### ORDINA

- ◆ per il giorno di mercoledì 10 agosto 2022 a valere su giovedì 11 agosto 2022, il divieto di vendita in contenitori di vetro o lattine, anche per asporto, di alcolici, superalcolici e altre bevande dalle ore 23,30 fino alle 7,00.
- ◆ la somministrazione di alcolici, superalcolici e altre bevande, in contenitori di vetro o lattine, è consentita unicamente se il consumo nei sopra citati contenitori avvenga all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate all'occupazione di suolo pubblico.
- ◆ al personale del Comando di Polizia Municipale, agli Agenti della Forza Pubblica e a quanti di ulteriore competenza di far osservare le disposizioni di cui alla presente ordinanza.

Castiglione di Sicilia, li 9 AGO 2022



IL SINDACO  
*Antonino Camarda*